

STATUTO DI FONDAZIONE AUGUSTO RANCILIO

Art. 1 - Costituzione della Fondazione

E' costituita, per volontà dei Signori Ing. Gervaso Rancilio, Ing. Cesare Rancilio e Dott.ssa Fiorenza Rancilio - ed a memoria dell'Architetto Augusto Rancilio, nato a Milano il giorno 8 febbraio 1952 - una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE AUGUSTO RANCILIO"

con acronimo "FAR".

Art. 2 - Sede della Fondazione

La Fondazione ha sede in Bollate (MI), frazione Castellazzo, Via Madonna Fametta n. 1.

Art. 3 - Finalità della Fondazione

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue finalità di studio e ricerca nei campi dell'architettura, del design e dell'urbanistica, nonché nelle discipline ad essi correlate e funzionali e nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (già Legge 1° giugno 1939 n. 1089), con particolare riferimento al complesso immobiliare denominato "Villa Arconati e Castellazzo di Bollate" sito in Comune di Bollate (MI), frazione Castellazzo.

La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, con iniziative culturali, rapporti e collegamenti nazionali ed internazionali.

In particolare, promuoverà studi, ricerche ed iniziative nei campi prima indicati, nonché incoraggerà e sosterrà la diffusione e l'applicazione dei loro risultati, contribuendo anche a favorire l'inserimento attivo di giovani meritevoli nella comunità civile e nel mondo del lavoro.

Promuoverà la cultura ed eventi culturali, fra cui, a titolo esemplificativo, mostre, concerti ed eventi di spettacoli, anche al fine di sensibilizzare la generalità del pubblico e gli operatori ai temi della conservazione e della valorizzazione delle opere d'arte e monumentali.

Per il conseguimento delle sue finalità, la Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei. A titolo esemplificativo essa potrà:

- istituire sovvenzioni, premi e borse di studio a favore di studenti e ricercatori, in particolare assistendo e aiutando studenti e neolaureati della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, che si trovino in temporanee situazioni di necessità e difficoltà familiari ed economiche;
- istituire e promuovere premi, sovvenzioni, mostre, convegni e concorsi di interesse nazionale e internazionale per offrire a giovani meritevoli concrete opportunità di confronto e affermazione delle proprie capacità;
- sviluppare scambi culturali e promuovere contatti, accordi, intese e convenzioni con Enti, Istituzioni, Organismi e Società aventi scopi simili e di interessi comune alle sue finalità;
- istituire o incrementare un proprio Centro di Studi e documentazione, con annessi Biblioteca specializzata e Archivio di materiale documentario, per effettuare direttamente studi e ricerche, anche avvalendosi di borsisti e ricercatori interni;
- promuovere pubblicazioni inerenti la propria attività di studio e di ricerca e altre pubblicazioni che l'attività della Fondazione renderà opportune;
- promuovere tutte le altre iniziative ritenute utili e idonee per la realizzazione delle proprie finalità.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di cui all'Atto Costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano volontà al potenziamento dell'Istituzione.

La Fondazione consegue le sue finalità con le rendite del suo patrimonio, nonché con le entrate che potranno essere costituite da:

- Diritti per la riproduzione di opere e materiali di documentazione costituenti il suo Archivio;
- Da contribuzioni deliberate da Enti pubblici e privati, e da donazioni di privati;
- Ogni eventuale contributo e donazione destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- Proventi eventualmente derivanti dall'esercizio delle attività indicate nell'Art.3.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Direttore Culturale, (se nominato);
- 4) il Comitato Culturale, (se nominato);

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero variabile da tre a cinque membri. Il Consiglio resta in carica per un triennio dall'accettazione dell'ultimo dei Consiglieri nominati, e, comunque, fino alla approvazione del terzo bilancio consuntivo. I membri nominati durante il triennio del Consiglio in carica per l'eventuale copertura dei posti resisi vacanti, nel frattempo, decadono con lo scadere dell'intero Consiglio. I componenti il Consiglio di Amministrazione scaduto sono sempre riconfermabili.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da discendenti in linea retta dell'Ing. Gervaso Rancilio, ovvero - anche per integrare il numero dei Consiglieri previsto - dalle persone da essi nominate con deliberazione comune adottata a maggioranza, che ne determinerà anche il numero.

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'opera svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio e salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di Segretario.

Art. 7 - Riunioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si raduna ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore Culturale e il Segretario Generale, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del comitato culturale.

Art. 8 - Compiti del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per consentire il raggiungimento dei fini della Fondazione e per l'amministrazione del suo patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e allo stesso spetta di approvare, entro il mese di gennaio, il bilancio preventivo e entro il mese di aprile il bilancio consuntivo e di provvedere in genere alle attività della Fondazione.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione:

- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati nazionali ed Internazionali;
- delibera l'eventuale costituzione di Centri di studio e di ricerca, e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- provvede alla eventuale nomina del Direttore Culturale;
- provvede, sentito il Direttore Culturale, alla eventuale nomina del Comitato Culturale e dei suoi componenti;
- provvede alla nomina, se utile e opportuno, del Segretario Generale, che potrà essere scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione con funzioni esecutive
- provvede, se utile e opportuno, sentito il parere consultivo del Comitato Culturale e del Direttore Culturale, alla nomina di un Comitato d'Onore, del quale possono fare parte personalità di rilievo scelte tra esponenti del mondo accademico e culturale e del mondo istituzionale e politico od altro;
- delibera e provvede in merito a tutto quanto concerne il buon funzionamento e l'organizzazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 9 - Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, che dura in carica tre anni e può essere confermato. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Inoltre il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare;
- b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- d) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;

f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio in ogni tempo.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano.

Art. 10 - Il Direttore Culturale

Il Direttore Culturale, se previsto, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Cura ed elabora i programmi di attività della Fondazione, gestendone l'attuazione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività e gli accordi in essere con Enti, studiosi e collaboratori, anche esterni se chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 11 - Il Comitato Culturale

Il Comitato Culturale, se nominato, è composto da quattro a dieci componenti, oltre al Presidente della Fondazione o in sua assenza da un Consigliere, scelti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Culturale, tra personalità distinte nei campi di attività, indicati all'art. 3. La carica è gratuita.

I componenti il Comitato Culturale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, inadempienze, permanente impedimento o decesso vengono sostituiti per il rimanente periodo del triennio. Il Comitato Culturale si riunisce ogni qualvolta almeno tre componenti il Comitato stesso lo ritengano necessario.

Il Comitato Culturale:

- elabora proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee sia per fruire di borse e sovvenzioni, sia per collaborare all'attuazione di dette attività;
- raccoglie e valuta segnalazioni da parte di esponenti del mondo accademico, della cultura e della professione, di cui all'Art.3, per l'assegnazione di borse e sovvenzioni o per l'inserimento nelle attività di studio e di ricerca della Fondazione;
- esprime il suo parere su iniziative e programmi ad esso sottoposti e ne valuta i risultati;
- promuove e incoraggia ogni possibile iniziativa che a suo giudizio risponda alle finalità della Fondazione.

Art. 12 - Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione dell'Ente per una delle cause previste dal Codice Civile, si conviene che i beni della Fondazione che restano, dopo l'esaurimento della liquidazione dell'Ente, saranno devoluti all'Associazione Culturale "Club Kiron", con sede sociale a Parigi (Francia) associazione validamente costituita secondo la legislazione francese, la cui attività persegue finalità di carattere culturale.

Art. 13 - Regole applicative

Per quant'altro fosse necessario si osservano le disposizioni previste nel Titolo II del libro primo del Codice Civile.